

ALLEGATO B

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delib. C.C. n. 71 del 22/07/2011

INDICE

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI	5
<i>ART. 1 Oggetto</i>	5
<i>ART. 2 Competenze</i>	5
<i>ART. 3 Responsabilità</i>	6
<i>ART. 4 Servizi gratuiti e a pagamento</i>	6
<i>ART. 5 Atti a disposizione del pubblico</i>	7
TITOLO 2: ACCERTAMENTO DEI DECESSI E SEPPELLIMENTO	8
<i>ART. 6 Dichiarazione di morte e accertamento di decesso</i>	8
<i>ART. 7 Visita necroscopica</i>	8
<i>ART. 8 Autorizzazione al seppellimento</i>	8
TITOLO 3: PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	10
<i>ART. 9 Periodo di osservazione dei cadaveri</i>	10
<i>ART.10 Depositi di osservazione e obitori</i>	11
TITOLO 4: FERETRI	12
<i>ART. 11 Caratteristiche feretri</i>	12
<i>ART. 12 Autorizzazione chiusura feretro</i>	12
<i>ART. 13 Chiusura feretri</i>	12
TITOLO 5: TRASPORTI FUNEBRI	13
<i>ART. 14 Norme generali</i>	13
<i>ART. 15 Modalità dei trasporti</i>	15
<i>ART. 16 Orari dei trasporti funebri</i>	16
<i>ART. 17 Trasporti gratuiti</i>	16
<i>ART. 18 Funerali gratuiti</i>	16
TITOLO 6: PIANO CIMITERIALE	18
<i>ART. 19 Piano Regolatore Cimiteriale</i>	18
<i>ART. 20 Camera mortuaria</i>	18
<i>ART. 21 Sala per autopsie</i>	19
TITOLO 7: INUMAZIONI E TUMULAZIONI	20
<i>ART. 22 Inumazione</i>	20
<i>ART. 23 Feretri per inumazione e tumulazione</i>	20
<i>ART. 24 Tumulazioni</i>	20
<i>ART. 25 Tumulazione provvisoria in loculi e cellette del Comune o Concessionaria</i>	21

TITOLO 8: CREMAZIONE	23
ART. 26 <i>Cremazione</i>	23
ART. 27 <i>Autorizzazione alla cremazione</i>	23
ART. 27 BIS <i>Affidamento e dispersione delle ceneri</i>	24
ART. 28 <i>Modalità di conservazione delle ceneri</i>	24
ART. 28 BIS <i>Luoghi di dispersione delle ceneri</i>	25
ART. 28 TER <i>Senso comunitario della morte</i>	25
ART. 28 QUATER <i>Registro Cimiteriale</i>	26
TITOLO 9: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	27
ART. 29 <i>Servizio di assistenza alle operazioni di esumazioni ed estumulazioni</i>	27
ART. 30 <i>Esumazioni ordinarie e straordinarie</i>	27
ART. 31 <i>Modalità per l'esecuzione delle esumazioni straordinarie regolate dal Sindaco</i>	27
ART. 32 <i>Esumazioni ordinarie – Avvisi di scadenza</i>	28
ART. 33 <i>Raccolta dei resti ossei</i>	28
ART. 34 <i>Salme non completamente mineralizzate</i>	29
ART. 35 <i>Estumulazioni e traslazioni</i>	29
ART. 36 <i>Smaltimento materiali</i>	30
ART. 37 <i>Cellette ossario</i>	30
ART. 38 <i>Oggetti da recuperare</i>	30
ART. 39 <i>Installazione e disponibilità dei materiali</i>	31
TITOLO 10: CONCESSIONI – TIPOLOGIA E DURATA	32
ART. 40 <i>Concessione di sepolture private</i>	32
ART. 41 <i>Durate delle concessioni</i>	32
ART. 42 <i>Modalità di concessione – Criteri generali</i>	33
ART. 43 <i>Obblighi del concessionario</i>	34
ART. 44 <i>Retrocessione loculi – Rimborsi</i>	35
TITOLO 11: TOMBE DI FAMIGLIA	36
ART. 45 <i>Criteri generali di concessione</i>	36
ART. 46 <i>Diritto d'uso delle tombe di famiglia – Contratti di concessione</i>	36
ART. 47 <i>Subentri</i>	38
ART. 48 <i>Manutenzione, ristrutturazioni e modifiche delle tombe di famiglia</i>	39
ART. 49 <i>Rinuncia tombe di famiglia</i>	39
ART. 50 <i>Decadenza delle concessioni</i>	41
ART. 51 <i>Procedure successive all'atto di decadenza</i>	42
ART. 52 <i>Revoca</i>	43
ART. 53 <i>Estinzione concessioni</i>	43
ART. 54 <i>Tumulazione provvisoria in tomba privata</i>	43
TITOLO 12: POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO	45
ART. 55 <i>Orario del Cimitero</i>	45
ART. 56 <i>Circolazione dei veicoli</i>	45
ART. 57 <i>Riti funebri</i>	46
ART. 58 <i>Disciplina dell'ingresso</i>	46
ART. 59 <i>Divieti speciali</i>	46
ART. 60 <i>Personale addetto al Cimitero</i>	47
ART. 61 <i>Pulizia e ornamento di Tombe e fosse</i>	47
ART. 62 <i>Compiti del responsabile del servizio di custodia</i>	48
ART. 63 <i>Ricevimento delle salme</i>	49
ART. 64 <i>Vigilanza</i>	49
TITOLO 13: IMPRESE DI COSTRUZIONE	50
ART. 65 <i>Autorizzazioni</i>	50
ART. 66 <i>Occupazione suolo pubblico</i>	50
ART. 67 <i>Responsabilità del costruttore</i>	50

<i>ART. 68 Trasporto materiali da costruzione</i>	51
<i>ART. 69 Materiali di scavo e termine dei lavori</i>	51
<i>ART. 70 Orario di lavoro – Sospensione dei lavori</i>	52
<i>ART. 71 Violazione alle norme edilizie</i>	52
TITOLO 14: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	53
<i>ART. 72 Facoltà di disporre della salma, resti ossei o ceneri e del funerale</i>	53
<i>ART. 73 Ordinanze sindacali</i>	53
<i>ART. 74 Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali</i>	53
<i>ART. 75 Disciplina dei servizi all'interno del Cimitero</i>	54
<i>ART. 76 Osservanza delle disposizioni in generale</i>	54
TITOLO 15: SANZIONI	55
<i>ART. 77 Sanzioni</i>	55
<i>ART. 78 Norme abrogate o sostituite</i>	55

TITOLO 1°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO

1. Il Regolamento di Polizia Mortuaria ha lo scopo di coordinare e disciplinare le norme che attengono, nel Comune, al complesso dei servizi più propriamente detti di polizia mortuaria e cimiteriale costituiti da quelli di denuncia ed accertamento necroscopico, delle misure profilattiche relative, della chiusura e del trasporto dei cadaveri e da quelli, inoltre, di deposito in osservazione, autoptico e di seppellimento, di custodia e/o sorveglianza del Cimitero Comunale e di quelli privati e di tutte le operazioni che, in via ordinaria e straordinaria, vengono compiute sui cadaveri, in esecuzione ed integrazione delle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n°1265 e successive modificazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n°285 recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- al D.P.R. 03-11-2000 n°. 396 sull'ordinamento di Stato Civile;
- alla L. n° 26 del 28/02/2001;
- alla L. n° 130 del 30/03/2001;
- al D.P.R. 15/07/2003 n° 254;
- alla Legge Regione Piemonte n° 33 del 9/12/2003;
- al D. L.vo n° 196 del 30/06/2003;
- a circolari ministeriali, provvedimenti della Regione Piemonte, della locale A.S.L. ;
- a provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale e/o dal Dirigente del Servizio;

ed inoltre disciplina la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché il loro uso.

ART. 2

COMPETENZE

1. Per quanto previsto dalla vigente normativa il servizio di polizia mortuaria e cimiteriale è diretto dal Sindaco, che lo effettua a mezzo del personale direttivo dell'ufficio di Stato Civile e degli uffici tecnici comunali, e a mezzo del competente servizio della locale A.S.L.

2. A.S.M., azienda del Comune di Settimo Torinese, in qualità di concessionaria svolge i servizi inerenti la Polizia Mortuaria conformemente a quanto previsto dal contratto di servizio di cui alla deliberazione di C.C. n. 41 del 28/04/06 e G.C. n. 136 del 09/05/2006, in osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 3

RESPONSABILITÀ'

1. La Concessionaria ha cura affinché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc. alle cose; la concessionaria è responsabile per eventuali danni derivanti da eventi collegabili alla non corretta manutenzione delle parti comuni del cimitero;

2. La concessionaria non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio, come pure per il non corretto impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

ART. 4

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi esplicitamente indicati tali da leggi e regolamenti.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a)-il recupero e relativo trasporto delle salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, decedute sulla pubblica via o per accidente, anche in luogo privato o pubblico, al locale di osservazione/obitorio presso il Cimitero;

Se trattasi di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie indigenti o in stato di abbandono anche i seguenti servizi sono a titolo gratuito:

a) l'inumazione in campo decennale;

b) inumazione in fossa quinquennale per la reinumazione di salme non mineralizzate provenienti da esumazioni o estumulazioni ordinarie;

c) l'esumazione ordinaria;

d) la cremazione;

e) l'utilizzo di cellette decennali per la tumulazione di urne cinerarie;

f) la deposizione dei resti ossei in ossario comune;

g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

h) il trasporto e servizio funebre di persone indigenti come meglio specificato all'art.18 del presente Regolamento.

2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe cimiteriali in vigore all'atto della richiesta. I relativi aggiornamenti vengono approvati dalla Giunta Comunale su proposta della concessionaria.

3. Tutte le tariffe cimiteriali per concessioni sono da intendersi a favore dei nati, residenti e già residenti in Settimo T.se da almeno un anno, del coniuge non residente sia esso coniuge di residente o di coniuge già seppellito nel Cimitero di Settimo, dei ricoverati in Strutture per Anziani residenti in Settimo T.se all'atto del ricovero.

3 bis) Le tariffe di cui al punto 3) devono intendersi aumentate del 50% nel caso trattasi di genitori o figli non residenti di persone residenti in Settimo.

4. Per le concessioni di loculi, cellette ossario, nicchie destinate a persone, salme o resti o ceneri che non si trovano nelle condizioni fissate al precedente comma 3) e 3 bis), il prezzo è da intendersi triplicato, solo nel caso di prima concessione nel Cimitero di Settimo Torinese.

5. Per le concessioni di aree per fosse decennali e quindicennali e per la costruzione di tombe di famiglia, destinate a persone che non si trovano nelle condizioni fissate al precedente comma 3), il prezzo è da intendersi raddoppiato, ad eccezione, delle tombe di famiglia, quando uno dei cointestatari sia residente. In quest'ultimo caso la tariffa da applicare è quella del comma 3).

ART. 5

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire indicazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono tenuti inoltre ben visibili al pubblico nell'ufficio Servizi Cimiteriali e nel Cimitero:

a)-l'orario di apertura e chiusura del Cimitero,

b)-copia del presente Regolamento;

c)-l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

d)-l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno

e)-ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L.241/90 e s.m.i..

3. A disposizione del pubblico trovano depositati moduli di disservizio sui quali si possono stendere i reclami che, entro 24 ore, devono essere inoltrati alla concessionaria.

TITOLO 2°

ACCERTAMENTO DEI DECESSI E SEPPELLIMENTO

ART. 6

DICHIARAZIONE DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSO

1. Le norme che riguardano la dichiarazione e l'accertamento del decesso sono previste dal Regolamento di Stato Civile e dall'art. 1 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/90.

ART. 7

VISITA NECROSCOPICA

1. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima delle 15 ore dal decesso, salvo i casi in cui l'accertamento di morte sia stato effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della L. 29.12.1993, n. 578 e s.m.i. - "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.8.1994 e s.m.i. - "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte" – ovvero nei casi di decapitazione, maciullamento, morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva o per particolari condizioni igienico sanitarie, attestate dal medico necroscopo, e comunque e non dopo le 30 ore.

2. Dopo la visita il medico necroscopo compilerà il certificato necroscopico per l'Ufficiale di Stato Civile.

3. Rilevandosi casi particolari in cui non sia possibile certificare che la morte è dovuta a causa naturale, verrà redatto e trasmesso immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria per le necessarie constatazioni e per il successivo rilascio di nulla osta al seppellimento e all'eventuale cremazione.

ART. 8

AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

1. A norma dell'art. 74 del DPR 396 del 03/11/2000, l'autorizzazione per il seppellimento della salma nelle forme comuni, oppure subordinatamente all'adozione di particolari misure, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. L'Ufficio di Stato Civile non può accordarla se non sono trascorse 24 ore dalla morte e, comunque, se non se ne sia accertato per mezzo di un certificato scritto rilasciato dal medico necroscopo, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 396 del 03/11/2000.

Nei casi in cui l'accertamento di morte sia stato effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della L. 29.12.1993, n. 578 e s.m.i. - "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.8.1994 e s.m.i. - "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte" – ovvero nei casi di decapitazione, maciullamento, morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva o per particolari condizioni igienico sanitarie, attestate dal medico necroscopo, per la chiusura del feretro non è necessario attendere che siano trascorse le 24 ore dalla morte.

3. L'autorizzazione al seppellimento viene concessa anche per membra, parti di cadavere ed ossa umane e nati morti.

4. Per il seppellimento di prodotti abortivi e feti di cui all'art.7 c.2 del D.P.R.285/90 è richiesto il permesso di seppellimento dell'A.S.L.

5. Nel caso in cui il cadavere venga messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è possibile rilasciare il permesso di seppellimento soltanto dopo il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria stessa.

TITOLO 3°

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

TEMPO MASSIMO ENTRO CUI PROCEDERE ALLA SALDATURA DELLA CASSA METALLICA O ALL'INUMAZIONE DELLA SALMA

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE - OBITORIO

ART. 9

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI,

TEMPO MASSIMO ENTRO CUI PROCEDERE ALLA SALDATURA DELLA CASSA METALLICA O ALL'INUMAZIONE DELLA SALMA

1. Salvo i casi in cui l'accertamento di morte sia stato effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della L. 29.12.1993, n. 578 e s.m.i. - "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.8.1994 e s.m.i. - "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte" – ovvero nei casi di decapitazione, maciullamento, morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva o per particolari condizioni igienico sanitarie, attestate dal medico necroscopo- nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso.

Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte.

Per il periodo dal 15 Aprile al 15 Ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2. della predetta Circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

ART.10

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

1. La concessionaria provvede, direttamente, o tramite apposito contratto di servizio, alla gestione della camera di osservazione e all'obitorio del Cimitero in modo che sia rispondente allo scopo in conformità alla legislazione vigente.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco o per competenze specifiche dalla Pubblica autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale) che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati (circ. Ministero Sanità n°24/93).
3. Nel deposito di osservazione, o sala autoptica, fintanto che la salma rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o in attesa di riscontro diagnostico, è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. Le salme di persone decedute di malattie infettive-diffusive sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale ugualmente al precedente punto 3), è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il deposito di osservazione e l'obitorio devono essere dotati di almeno 2 posti salma refrigerati a cui se ne aggiungono altri 2 isolati per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive.

TITOLO 4°

FERETRI

ART. 11

CARATTERISTICHE FERETRI

1. I feretri destinati alle inumazioni e tumulazioni devono avere le caratteristiche indicate dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90 o l'autorizzazione di cui all'art.75 dello stesso D.P.R..

ART. 12

AUTORIZZAZIONE CHIUSURA FERETRO

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento dei deceduti in Settimo T.se devono essere autorizzati dall'Ufficiale di Stato Civile, a norma degli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

ART. 13

CHIUSURA FERETRI

1. L'attività dell' A.S.L. per il rilascio delle certificazioni di conformità del feretro di cui agli artt. 18, 25 e 30 del D.P.R. 285/90, fatte salve le certificazioni per il trasporto in altro Stato, è stata temporaneamente sospesa a far tempo dal 1/10/2002 (delibera Giunta Regionale del Piemonte n.115/6947 del 5/08/2002).

2. Per i deceduti in Settimo Torinese la chiusura del feretro avverrà ai sensi dei precedenti artt. 8 e 9 e degli artt. 30 e 75 del D.P.R. 285/90, nonché secondo le disposizioni impartite dalle Circolari Ministeriali e Regionali emanate in materia.

3. L'Impresa incaricata del servizio funebre, previa autorizzazione scritta dell'Ufficio di Stato Civile, provvederà alla sigillazione del feretro conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

A seguito di detta operazione provvederà a rilasciare un certificato attestante la rispondenza dei requisiti strutturali del feretro a quanto previsto dall'art. 30 del D.P.R. 285/90 e sottoscriverà apposito verbale delle operazioni di chiusura del feretro stesso.

Detta documentazione accompagnerà il feretro insieme alle altre prescritte autorizzazioni.

4. Il Comune, in occasione della chiusura dei feretri di salme di deceduti in Settimo Torinese, a mezzo di personale a ciò incaricato, effettua controlli a campione sulla corretta applicazione di quanto previsto dalla normativa.

5. Il servizio competente dell'A.S.L. certifica la conformità dei feretri per i trasporti in altri Stati.

TITOLO 5°

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 14

NORME GENERALI

1. Il trasporto della salme sul territorio comunale è disciplinato, oltre che dal D.P.R. 285/90, dal presente Regolamento.

2. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è svolto dalle Imprese di Pompe Funebri e non è assoggettato al diritto di privativa di cui al punto 8 dell'art. 1 del R.D. 2578/25, T.U. per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune. Le Imprese di Pompe Funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti, dalle normative vigenti in materia, possono esercitare il trasporto purché in possesso della prescritta autorizzazione.

3. L'attività di vigilanza e controllo sul trasporto dei cadaveri di cui all'art. 16 del D.P.R. 285/90, è temporaneamente sospesa in via ordinaria e viene esercitata dalla locale A.S.L. solo nel caso venga ravvisata l'esistenza di specifici rischi sanitari (delibera G.R. della Regione Piemonte n. 115/6947 del 05/08/2002).

4. Il Comune effettua i trasporti funebri previsti dall'art. 16 c.1, lett. b) e dall'art. 19 c.1) del D.P.R. 285/90, per le persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

5. I trasporti funebri di cui all'art. 16 c.1 lett, a) del D.P.R. 285/90, vengono eseguiti dall'Impresa di OO.FF. a ciò incaricata, munita della prescritta autorizzazione di P.S. e delle altre autorizzazioni previste dalla normativa in materia.

6. I trasporti funebri di norma vengono autorizzati dal Sindaco ad eccezione:

a) dei trasporti di salme in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati o dall'obitorio del locale Cimitero, per i quali è la pubblica

autorità che dispone il trasporto, rilasciando una copia delle autorizzazioni all'incaricato del trasporto ed una al Sindaco (circ. Min. n. 24/93);

b) dei trasporti di prodotti abortivi di cui all'art. 7 c. 2 del D.P.R. N. 285/90, per i quali è competente l'A.S.L.;

7. Il trasporto di cadaveri dal luogo dell'incidente al deposito di osservazione deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

8. Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda dell'interessato ed ai sensi degli artt. 26 e seguenti del D.P.R. N. 285/90.

9. In ogni trasporto funebre sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

10. Trascorse 24 ore dal decesso e comunque non oltre le 60 ore, in seguito al rilascio del permesso di seppellimento dell'ufficiale dello Stato Civile, si provvederà al trasporto al Cimitero della salma già composta e rinchiusa nella cassa. Quando, a giustificata richiesta dei familiari del defunto o per altre accertate necessità, il trasporto del cadavere non abbia luogo entro il suddetto periodo delle 60 ore si dovrà comunque procedere alla chiusura del feretro così come indicato all'art. 9 del presente Regolamento,

11. Prima che siano trascorsi i termini del periodo di osservazione, il trasferimento eccezionale della salma dal luogo del decesso in camera mortuaria o altro luogo, per la celebrazione di esequie particolari è autorizzato previo parere dell'Autorità Sanitaria;

12. Il trasporto del cadavere viene fatto con apposita vettura chiusa, sempreché non sia richiesto dalla famiglia di servirsi di altro mezzo speciale di trasporto riconosciuto idoneo, dal punto di vista sanitario e civile, dal servizio competente della A.S.L. ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

13. In ogni caso il trasporto e le speciali onoranze funebri sono sempre soggetti alle autorizzazioni del Comune, il quale fissa l'ora e l'itinerario di ogni trasporto con le modalità previste al successivo art. 16.

14. Il Sindaco se è necessario può in qualsiasi momento mutare l'ora e l'itinerario del trasporto per esigenze del servizio e/o di viabilità.

15. La famiglia del defunto o chi per essa, nel richiedere all'ufficio Comunale l'autorizzazione per il trasporto deve indicare il percorso che desidera effettuare e trasmetterne notizia al Corpo di Polizia Municipale per servizio di assistenza e vigilanza.

16. E' vietato il trasporto a mano dei feretri. Eccezionalmente esso può essere autorizzato dal Sindaco sotto l'osservanza di determinate condizioni.

17. Quando concorrono ragioni di necessità pubblica, il Sindaco può vietare che il trasporto del cadavere si effettui con solennità ed accompagnamento di persone, all'infuori di quelle strettamente indispensabili al rito funebre, ordinando che la salma

venga trasportata immediatamente e direttamente alla camera mortuaria del locale Cimitero.

18. La richiesta di sosta del feretro nella casa di abitazione, per le salme provenienti da fuori Comune, viene autorizzata a condizione che la sosta stessa non duri più di 5 ore; per un periodo superiore l'autorizzazione verrà concessa previo nulla osta della locale A.S.L. e comunque entro i limiti di tempo previsti dal precedente art.9.

Tali speciali onoranze non sono ammesse quando il decesso sia stato causato da malattia infettiva diffusiva.

E' vietato aprire qualsiasi involucro costituente il feretro.

19. Quando ricorrano circostanze particolari o nel caso di speciali onoranze, può essere autorizzato anche il trasporto ad altra sede diversa dall'abitazione del defunto; il corteo funebre dovrà muovere da detta sede.

20. Previa autorizzazione del Sindaco il feretro può sostare in luogo pubblico o aperto al pubblico per il tempo necessario al compimento delle cerimonie. In caso di arrivo di salma da altro Comune o partenza per altro Comune e dovendo sostare il feretro fuori dalla casa di abitazione, in attesa delle onoranze funebri, il feretro stesso dovrà essere temporaneamente depositato nella Camera mortuaria annessa al Cimitero.

21. Su richiesta scritta di un familiare può essere autorizzato il trasporto del cadavere di persona residente in vita nel Comune, depositato nella camera di osservazione del Cimitero, o di urna contenente ceneri, depositata nella camera mortuaria del locale Cimitero, al luogo in cui saranno rese le onoranze funebri (art. 24 D.P.R. 285/90).

Nel caso specifico di salme il trasporto può aver luogo, salvo il diverso parere del servizio competente della A.S.L., di norma mezz'ora prima dell'ora fissata per il funerale, nel caso in cui la salma sosti nell'atrio dello stabile, o cortile o idoneo locale a piano terreno dell'ultima dimora del defunto, prima delle onoranze funebri.

22. Durante l'accompagnamento funebre di personaggi illustri, il Sindaco può prescrivere la chiusura dei negozi e degli esercizi pubblici.

23. E' fatto obbligo al custode del Cimitero constatare sempre le condizioni dei feretri, siano essi provenienti dal Comune, da fuori Comune o dall'estero, e solo se queste saranno conformi alle disposizioni di legge sarà permesso il seppellimento o la tumulazione.

24. I trasporti di salme, di resti e di ceneri fuori dello Stato come pure la loro introduzione nello Stato, sono regolati dagli artt. 27 e 28 del D.P.R..285/90, dalle norme della Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, nonché dalla normativa di cui al Titolo IV – Capo I del D.Lgs. 31/03/98 n.112, a seguito dell'emanazione del DPCM 26/05/2000, in merito alle autorizzazioni conferite alle Regioni.

ART. 15

MODALITÀ' DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri, per i decessi avvenuti sul territorio, prevedono il prelievo della salma dall'abitazione o dal luogo del decesso, l'eventuale trasporto in chiesa o altro luogo, se autorizzato, per le onoranze funebri ed il trasferimento al Cimitero.

2. I trasporti si eseguono normalmente a velocità d'auto. Il corteo a passo d'uomo, se richiesto, può essere effettuato dal luogo in cui trovasi la salma, o di ultima dimora, fino alla chiesa o, nel caso di funerali civili, fino al luogo da concordarsi con l'Amministrazione Comunale.

3. Con apposita autorizzazione, è possibile disporre diversamente eventuali richieste di corteo a passo d'uomo fino al Cimitero, ove lo consentano il traffico, la brevità del trasporto o particolari condizioni da valutarsi di volta in volta.

4. Il seppellimento viene eseguito in continuità con il servizio, salvo eccezioni o impedimenti. In tale caso avviene il deposito della salma nella camera mortuaria del Cimitero, secondo quanto previsto al seguente art. 20.

ART. 16

ORARI DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. Gli orari dei trasporti funebri sono stabiliti con provvedimento del Dirigente del Servizio.

2. La prenotazione dell'ora e del giorno dei funerali avviene secondo l'ordine di presentazione delle richieste all'ufficio dei Servizi Cimiteriali., il quale, mediante apposito "ordine di trasporto" stabilirà, oltre all'ora, al giorno, il percorso da seguire e tutte le eventuali istruzioni che si rendessero necessarie.

3. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture; per gravi motivi, in accordo con il responsabile del Servizio, potrà essere autorizzata dal Sindaco la deposizione del feretro, o dell'urna, in camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno utile.

4. In occasione di più festività consecutive si effettuano i servizi funebri con le modalità ed orari stabiliti con provvedimento del Dirigente del Servizio, al fine di evitare sospensione del servizio di sepoltura per più di due giorni consecutivi.

5. I trasporti funebri fuori Comune si effettuano dal lunedì al sabato; la domenica e nei giorni festivi possono essere autorizzati a condizione che gli adempimenti necessari siano stati effettuati nella precedente giornata lavorativa.

6. E' vietato alle Imprese di OO.FF. provvedere di propria iniziativa, senza preventiva autorizzazione dell'ufficiale di Stato Civile, ad effettuare servizi funebri sul Territorio Comunale, ovvero modificare l'ordine di servizio ricevuto.

ART. 17

TRASPORTI GRATUITI

1. Il Comune, attraverso la concessionaria, ai sensi dell'art. 19 c. 1) del D.P.R. 285/90, effettua sul territorio il trasporto gratuito relativo a salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, decedute sulla pubblica via o per accidente anche in luogo privato o pubblico dal luogo del recupero al locale di osservazione o obitorio presso il Cimitero;

1 bis Per l'effettuazione del predetto servizio gratuito, è necessaria apposita attestazione rilasciata dal Servizio di Assistenza Sociale, dalla quale risulti che il deceduto e gli eventuali parenti interessati non sono in grado di sostenere le spese relative al trasporto.

2. Le modalità operative con cui si svolgono detti servizi vengono fissate con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio.

ART. 18

FUNERALI GRATUITI

1. Ai sensi dell'art. 16 c. 1 lett. b) D.P.R. n. 285/90, il Comune, attraverso la concessionaria, provvede direttamente o tramite apposito contratto di servizio, al funerale gratuito da effettuarsi sul territorio, esclusivamente per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali non venga richiesta altra destinazione (art. 50 c. 1 lett. a) D.P.R. n. 285/90), siano essi residenti, o non residenti deceduti casualmente nel Comune.

2. Per le salme di cui al precedente comma, è prevista esclusivamente l'inumazione nel campo decennale del locale Cimitero o, in caso di cremazione, la tumulazione nelle cellette decennali a ciò destinate o la dispersione in cinerario comune.

3. Per l'effettuazione del predetto servizio gratuito, è necessaria apposita attestazione rilasciata dal Servizio di Assistenza Sociale, dalla quale risulti che il deceduto e gli eventuali parenti interessati non sono in grado di sostenere le spese relative al trasporto e al funerale per il proprio congiunto.

4. Il servizio funebre di cui al presente articolo verrà effettuato con le caratteristiche e modalità stabilite con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio.

TITOLO 6°

PIANO CIMITERIALE

DOTAZIONE DI LOCALI-SERVIZI

ART. 19

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale redatto ai sensi del capo 10 del D.P.R. 285/90, recepisce le necessità del servizio, e, così come previsto dal D.P.R. 285/90, individua:

- i lotti di terreno da destinare ad inumazioni, secondo le prescrizioni dell'art. 58 del D.P.R. 285/90;
- le aree destinate alla costruzione di manufatti per la tumulazione oppure la conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni (art. 59 del D.P.R. 285/90);
- le aree per sepolture private, con l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere e le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/90;
- la camera mortuaria, il deposito di osservazione e la sala per autopsie di cui agli artt. 64, 65 e 66 del D.P.R. 285/90;
- gli spazi destinati o da destinare agli edifici adibiti ad altri servizi cimiteriali (guardiole, magazzini e depositi);
 - l'ubicazione del cinerario comune di cui all'art. 80 del D.P.R. 285/90;
 - la viabilità veicolare interna, i percorsi pedonali e le aree verdi;

2. Il P.R.C. prevede il riassetto dell'impianto cimiteriale esistente, con particolare riguardo alla viabilità e al sistema del verde;

3. Il P.R.C. dà inoltre indicazioni sugli spazi per parcheggi al servizio del Cimitero, da ubicare fuori del recinto cimiteriale, a norma dell'art. 59 lettera b) del D.P.R. 285/90.

4. Il P.R.C. ha validità decennale a partire dalla data dell'adozione in via definitiva da parte del Consiglio Comunale; esso dovrà essere aggiornato qualora vengano apportate modifiche alle quantità di aree per sepolture, alla viabilità principale o al perimetro del cimitero.

ART. 20

CAMERA MORTUARIA

1. Nella camera mortuaria, che può essere anche adibita a "camera ardente", prevista dagli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90, ed annessa al Cimitero vengono depositate le salme provenienti dall'obitorio, per le eventuali onoranze funebri, nonché le salme

racchiuse nel proprio feretro, i resti, o le urne cinerarie che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura.

Detto deposito non può superare la durata di cinque giorni.

ART. 21

SALA PER AUTOPSIE

1. Le autopsie e i riscontri diagnostici vengono eseguiti nell'apposito locale annesso al Cimitero e avente le caratteristiche prescritte dall'art. 66 del D.P.R. n. 285/90 e dalla normativa regionale in materia.

TITOLO 7°

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 22

INUMAZIONE

1. Sono ad inumazione le sepolture nella terra.
2. I campi per inumazioni si distinguono in:
 - a) decennali: per le sepolture della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento;
 - b) quindicennali: per le sepolture della durata di 15 anni dal giorno del seppellimento;
 - c) quinquennali per le sepolture della durata di cinque anni, utilizzate per la reinumazione di salme non mineralizzate a seguito di esumazione o estumulazione;
 - d) le sepolture per inumazioni di durata superiore a quelle sopra indicate possono essere effettuate in aree date in concessione per 99 anni.
3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le rispettive misure devono essere conformi a quanto disposto dal D.P.R. 285/90 (art. 69) e al Piano Regolatore Cimiteriale.
4. Le fosse per inumazioni sono scavate dal personale della società concessionaria, direttamente o tramite apposito contratto di servizio;
5. Lo scavo delle predette fosse viene eseguito ai sensi degli artt. 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90.

ART. 23

FERETRI PER INUMAZIONE E TUMULAZIONE

1. I feretri per il trasporto di salme e destinati alle inumazioni e alle tumulazioni devono essere conformi a quanto previsto dagli artt. 30, 75 e 77 del D.P.R. 285/90.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario il coperchio della cassa di legno.

ART. 24

TUMULAZIONI

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti resti ossei o urne cinerarie in opere murarie quali loculi, cellette, nicchie del Comune o in concessioni private quali tombe di famiglia o per convivenza.

2. E' consentita, previo apposito atto autorizzativo da allegarsi al contratto originale della concessione del loculo o celletta, la collocazione di cassette di resti e di urne cinerarie, fino ad un massimo di n. 2 in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro, alle seguenti condizioni:

- a) se le misure delle concessioni (loculi, cellette, nicchie) lo consentano;
- b) venga rispettato il rapporto di parentela tra i defunti di cui all'art. 74 e seguenti del codice civile, in linea retta, collaterale o affine fino al 6° grado e se trattasi di rapporto di convivenza more uxorio, in analogia a quanto già prescritto per le tombe di famiglia;
- c) all'esterno del tumulo deve essere applicata una targhetta che identifichi i resti e le ceneri tumulate con generalità, data di nascita e di morte ed eventuale piccola fotografia;

3. Il periodo di tumulazione di urne cinerarie o cassette di resti ossei, in loculi o cellette già concessi, è pari al periodo residuo non fruito della concessione stessa e, pertanto, alla scadenza si rende necessaria l'estumulazione e la sistemazione sia del feretro che degli eventuali resti o ceneri presenti nella concessione;

4. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo 10 del presente regolamento.

5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90, nonché le vigenti disposizioni ministeriali e quanto stabilito dal Piano Regolatore Cimiteriale .

ART. 25

TUMULAZIONE PROVVISORIA IN LOCULI E CELLETTE DEL COMUNE O CONCESSIONARIA

1. La tumulazione provvisoria in loculi e cellette del Comune o della concessionaria, a ciò riservati e individuati con apposito provvedimento, viene autorizzata nei casi seguenti:

- a)-per lavori di rifacimento o ripristino di tomba privata dopo l'approvazione del progetto;
- b)-per eventi eccezionali opportunamente valutati dal Dirigente del Servizio di Stato Civile anche su proposta della concessionaria;
- c)-per coloro che hanno presentato richiesta di loculo o celletta, o tomba di famiglia da costruirsi a cura dalla concessionaria in relazione a progetti già approvati;

2. La concessione di tumulazione provvisoria in loculi e/o cellette del Comune o della Concessionaria viene autorizzata su richiesta scritta della famiglia, o chi per essa, dal Dirigente del Servizio o dal responsabile della Concessionaria per quanto di competenza; per il punto b) del comma 1° viene concessa, per un tempo massimo di un anno, decorso il quale potrà essere concessa una proroga di altri sei mesi, con pagamento del relativo diritto fisso, secondo la vigente tariffa cimiteriale e con pagamento della cauzione provvisoria corrispondente al prezzo del loculo o della celletta concessi.

3. Per il punto c) il Responsabile del Servizio Cimiteriale della concessionaria con apposito provvedimento fissa le modalità e la durata della tumulazione provvisoria limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori che, di norma, non dovrà superare i 18 mesi.

4. Le salme o resti, o ceneri, o feti, alla scadenza del termine fissato, verranno sistemate definitivamente nella propria sepoltura e si farà luogo al rimborso della cauzione, se versata, previa regolare domanda.

5. Qualora, decorsi i termini, e se per gravi motivi da valutarsi alla scadenza sopraindicata, non si verificasse la sistemazione definitiva delle salme e/o resti, il Comune e la concessionaria, per quanto di competenza, potranno provvedervi nei modi e termini ritenuti più opportuni, previo addebito degli eventuali costi relativi e contemporaneo incameramento dell'importo del deposito di garanzia di cui al comma precedente.

TITOLO 8°

CREMAZIONE

ART. 26

CREMAZIONE

1. Il Comune, che non dispone di impianto di cremazione, si avvale di Ente Gestore di impianto autorizzato alla cremazione di salme, resti mortali o resti ossei.
2. Il costo delle cremazioni delle salme di persone indigenti, eseguite per conto del Comune, viene rimborsato all'Ente gestore dell'impianto sulla scorta degli importi indicati nell'apposito decreto del Ministero dell'Interno.

ART. 27

AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione delle salme viene concessa ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 285/90, della Legge 130/2001 e della Legge della Regione Piemonte n.20 del 31.10.2007.
- 1 bis). Le autorizzazioni alla cremazione dei resti mortali sono disciplinate dall'art. 3 del D.P.R. 254/2003.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta, l'Autorità Giudiziaria rilascerà, oltre al nulla osta al seppellimento, anche specifico nulla osta alla cremazione ai sensi dell'art. 79 c.5 del D.P.R. 285/90.
3. La cremazione di cadaveri di persone, purché decedute dal 27.10.90, data di entrata in vigore del D.P.R. 285/90, è consentita con le modalità indicate nello stesso D.P.R.
4. Ai sensi degli artt. 3 e 6 del D.P.R. 254/2003 per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato, di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990;
5. La cremazione dei resti mortali provenienti da esumazione, così come definiti da Circolare del Ministero Salute n. 10 del 31.07.1998 e dal D.P.R. 254/2003, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni, è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in sua assenza, dei parenti più prossimi, individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile.

6. La cremazione dei resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari, individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile, con le modalità previste dalle Circolari Ministeriali n. 24/93 e n. 10/98.

7. Il Sindaco può disporre la cremazione dei resto ossei depositati nell'ossario comune.

ART. 27 bis

AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'affidamento, la dispersione delle ceneri e le relative autorizzazioni sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla Legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri).
2. L'affidamento e la dispersione delle ceneri avvengono nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
3. La procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento dell'urna o alla dispersione delle ceneri, le relative modalità di conservazione in caso di affidamento, nonché la disciplina della casistica di cui al comma 7 dell'art. 2 della Legge della Regione Piemonte n. 20 del 2007 vengono stabilite con apposito provvedimento dirigenziale.

ART. 28

MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. Dopo la cremazione, le ceneri devono essere raccolte in apposita urna cineraria, sigillata e portante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto e destinate, in forma indivisa alla conservazione o all'affidamento attraverso:

- a) tumulazione
- b) inumazione
- c) consegna al soggetto affidatario.

2. A richiesta degli interessati l'urna viene *tumulata* nel Cimitero o in apposita nicchia, o celletta ossario, o loculo, o celletta già occupati, o tomba privata con le modalità previste dall'art. 80 del D.P.R. 285/90, comma 3.

3. Nel caso di *inumazione* dell'urna cineraria, in sepoltura privata o sterro avute in concessione, l'urna dovrà essere realizzata in materiale non deperibile e si dovranno assicurare nel tempo le condizioni di identificazione della sepoltura;

1. Ai sensi della Legge 130/2001, del D.P.R. 24/02/2004 e della Legge della Regione Piemonte n. 20 del 31.10.2007, su richiesta degli aventi titolo, l'urna contenente le ceneri del defunto può essere *affidata ai familiari*, per la conservazione in abitazione, con le modalità indicate dall'apposito provvedimento dirigenziale di cui al precedente art. 27 bis comma. 3°.

L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentire una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.

2. Nel caso in cui l'affidatario, per qualsiasi motivo, rinunci all'affidamento dell'urna contenente le ceneri del proprio congiunto è tenuto a conferirle, per la conservazione, nel Cimitero comunale.

3. Nel caso di decesso dell'affidatario e di rinvenimento nel domicilio dell'urna cineraria, e qualora non vi sia richiesta di affidamento delle ceneri da parte di eventuali eredi, la stessa deve essere consegnata al Cimitero e le ceneri verranno disperse nel cinerario comune.

ART. 28 BIS

LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Qualora si proceda alla dispersione, ai sensi dell'art. 27 bis 2° comma, dopo la cremazione, le ceneri devono essere raccolte in apposita urna cineraria, sigillata e portante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. In tale caso l'urna viene consegnata all'affidatario e le ceneri ivi contenute destinate, in forma indivisa, alla dispersione.

2. La dispersione delle ceneri, sul territorio comunale, è consentita nei seguenti luoghi:

- a) Nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990;
- b) Nell'area a ciò destinata posta all'interno del Cimitero comunale, appositamente individuata;
- c) In aree private, poste al di fuori del centro abitato, con il consenso di tutti i proprietari, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 bis, comma 2° del presente Regolamento;
- d) Nei fiumi ed in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri dal centro ed insediamenti abitativi.

3. Non è consentita la dispersione delle ceneri in edifici privati o in altri luoghi chiusi.

4. La dispersione è vietata nel centro abitato, come definito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 439 del 12.12.2003, in attuazione dell'art. 3, comma 1, numero 8, del D.L.vo 30.04.1995, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. Nel caso di cui al precedente punto 2 c) è fatto divieto ai proprietari delle aree percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

ART. 28 TER

SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1. Così come previsto dall'art. 7 della Legge Regione Piemonte n. 20 del 31/10/2007, affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, tenuto conto della volontà del defunto espressa attraverso una delle modalità di cui all'art. 3, c.1, lett. b) della L. 130/2001, e su richiesta scritta dei familiari, viene realizzata nel cimitero, in apposito spazio, apposita targa individuale che riporta i dati anagrafici e la data di morte del defunto.
2. La permanenza della targa avrà la durata di anni 15 e le spese per la realizzazione e posa saranno a carico dell'affidatario dell'urna, anche in caso di dispersione.

ART. 28 QUATER

REGISTRO CIMITERIALE

1. Presso l'Ufficio di Stato Civile- Servizi Cimiteriali deve essere tenuto apposito Registro nel quale verranno indicate:
 - a) le generalità del defunto cremato;
 - b) le generalità dell'affidatario con indicazione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria all'interno dell'abitazione;
 - c) il luogo di dispersione delle ceneri.

TITOLO 9°

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 29

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Dal mese di ottobre 2002 le attività cimiteriali inerenti esumazioni ed estumulazioni straordinarie di competenza dell'A.S.L. sono temporaneamente interrotte (delibera G.R. 115/6947 del 5/08/02);
2. L'incaricato dei Servizi Cimiteriali, in analogia a quanto già prescritto dalla normativa nazionale per esumazioni ed estumulazioni ordinarie, dovrà verificare le condizioni necessarie per effettuare le esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
3. Le operazioni di cui al precedente punto 2) vengono normate con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio.

ART. 30

ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie e sono regolate dal Sindaco.
2. Le esumazioni *ordinarie*, regolate dal Sindaco, si eseguono durante tutto l'anno e, comunque, alla scadenza del decennio o della concessione e le fosse liberate dai resti, si utilizzano per nuove inumazioni.
3. Le salme delle tombe di famiglia a semplice sterro, possono essere esumate dopo 15 anni di inumazione, se inumate con feretro semplice, dopo 40 anni se inumate in duplice cassa di legno e di zinco, dopo 20 anni se si intende avviare alla cremazione gli eventuali resti mortali.
4. Le esumazioni *straordinarie* si eseguono:
 - a)-per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
 - b)-su autorizzazione del Sindaco per il trasporto in altra sepoltura o per la cremazione.
5. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, *non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre.*

ART. 31

MODALITÀ' PER L'ESECUZIONE DELLE ESUMAZIONI STRAORDINARIE REGOLATE DAL SINDACO

1. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate dal Sindaco, comunque non prima che siano trascorsi due anni dall'inumazione.
2. L'incaricato dei Servizi Cimiteriali stabilisce se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione e provvede a seconda del caso così come indicato ai seguenti artt. 33 e 34.
3. Nel caso venga richiesta l'esumazione straordinaria di una salma e non siano ancora trascorsi due anni dalla morte, verrà richiesto preventivo parere all'A.S.L. competente che provvederà alla concessione o meno di detto parere
4. E' vietata l'esumazione di un cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non trascorsi due anni dalla morte, ed il servizio competente della A.S.L. dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 32

ESUMAZIONI ORDINARIE - AVVISI DI SCADENZA

1. Si procede alle esumazioni ordinarie alla naturale scadenza del turno di inumazione del campo preordinandosi il servizio dall'Ufficio di Stato Civile in collaborazione con la concessionaria. Ad esse provvede il responsabile del servizio di custodia, sotto la propria responsabilità.
2. L'Amministrazione non è tenuta a dare singoli avvisi alle famiglie per la scadenza della sepoltura. Almeno sei mesi prima delle relative scadenze si provvederà:
 - a)-a collocare apposite paline-avviso sui campi interessati all'esumazione;
 - b)-ad affiggere agli ingressi del Cimitero l'elenco dei campi di inumazioni per i quali termina il periodo di concessione e si dà inizio alle esumazioni.
3. Alla scadenza del termine stabilito si procederà alle esumazioni pur non presentandosi alcun familiare.

ART. 33

RACCOLTA DEI RESTI OSSEI

1. Nell'escavazione del terreno, per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo che gli eventuali interessati non facciano domanda di raccoglierle in cassette di zinco per deporle in cellette avute in concessione o in sepolture già concesse .

ART. 34

SALME NON COMPLETAMENTE MINERALIZZATE

1. Nel caso in cui le salme non siano completamente mineralizzate, le stesse saranno interrare nuovamente, per il prolungamento del turno di rotazione di almeno cinque anni, o nel medesimo campo o in altro campo a ciò destinato, per il completamento della mineralizzazione.

2. Nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti, come indicato dalla Circolare Ministeriale n. 10/98, il tempo di renumazione viene ridotto ad anni due.

3. Se ritenuto necessario e se richiesto dagli interessati, i resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazione, possono essere avviati alla cremazione, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 30.03.1998 e s.m.i. (determinazione in via definitiva della tariffa del servizio di cremazione di salme) dalle circolari ministeriali nn. 24/93, 10/98 e dal D.P.R. 254/2003.

4. I resti mortali di cui al punto 3) debbono essere raccolti in un contenitore, di materiale facilmente combustibile, riportante sull'esterno cognome e nome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

5. Il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione è subordinato a quanto prescritto dall'art. 27 del presente Regolamento.

ART. 35

ESTUMULAZIONI E TRASLAZIONI

1. Le estumulazioni dei feretri o resti ossei sono regolate dal Sindaco e possono essere ordinarie o straordinarie.

2. Le estumulazioni *ordinarie* si eseguono allo scadere del periodo di concessione sia per la raccolta dei relativi resti ossei che per la sistemazione, se già trattasi di resti ossei, in ossario comune o altra sepoltura.

3. Per estumulazioni *straordinarie* di salme o resti si intendono quelle effettuate prima della naturale scadenza della sepoltura, possono essere effettuate in qualsiasi mese dell'anno, e si eseguono:

a)-dopo 40 anni se trattasi di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua o per 99 anni, per la raccolta dei resti ossei;

b) dopo 20 anni, se trattasi di salme tumulate in sepolture private, nel caso in cui gli interessati intendano avviare alla cremazione gli eventuali resti mortali non ancora ridotti a resti ossei.

c) in qualsiasi momento se ordinate dall'Autorità Giudiziaria;

d) in qualsiasi momento per traslazione di salma o resti ossei in altra sepoltura;

e) in qualsiasi momento per traslazione da qualunque tipo di sepoltura non accessibile, su richiesta del coniuge o parente di 1° grado del defunto defunto in possesso di certificazione d'invalidità civile con codice 04,05,06,08,09,11 al 100%, 12, ovvero certificazione di handicap grave ai sensi della L. 104/92 art.3-3° o abbiano superato i 75 anni di età, compatibilmente con la disponibilità di loculi o cellette;

f) possono essere eseguite in ogni tempo per motivi di igiene e sanità su ordinanza del Sindaco.

4. Sia nel caso di estumulazione ordinaria che straordinaria di salme si procederà nel modo seguente:

a) se la salma è completamente mineralizzata, l'operazione verrà eseguita secondo quanto specificato al precedente art. 33.

b) nel caso di incompleta mineralizzazione si procederà come indicato all'art. 86 del D.P.R. 285/90, nelle circolari del Ministero della Sanità nn. 24/93, 10/98 ed eventuali successive modifiche e integrazioni, nonché dal D.P.R. 254/2003.

ART. 36

SMALTIMENTO MATERIALI

1. Qualsiasi rifiuto cimiteriale, nonché resti degli indumenti e delle casse, provenienti da esumazioni ed estumulazioni, devono essere smaltiti con l'osservanza della vigente normativa nazionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART. 37

CELLETTE OSSARIO

1. I resti ossei delle salme esumate o estumulate possono essere raccolti in cassette di zinco, chiuse con saldatura e riportanti cognome e nome del defunto e conservate in cellette ossario.

2. Ciascuna celletta porterà un numero di distinzione e non appena introdottavi la cassetta contenente i resti ossei, verrà debitamente sigillata con le modalità previste dall'art. 36 del D.P.R. 285/90.

3. La concessione delle cellette ossario, aventi la durata di 30 anni dalla data di stipulazione del contratto, è disciplinata dagli artt. 41 e 42 del presente Regolamento.

ART. 38

OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti rinvenuti vengono consegnati e nello stesso tempo viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato agli interessati e l'altro conservato agli atti del Comune.

3. In ogni caso gli oggetti di valore e ricordi personali che si rinvergono nelle esumazioni e che non siano richiesti dovranno essere consegnati all'Ufficio oggetti rinvenuti del Comune che provvederà ad avvisare gli eventuali aventi diritto ed a tenere a disposizione gli oggetti stessi per un periodo di 12 mesi. Qualora gli oggetti e i ricordi suindicati rimangano in deposito oltre il termine fissato, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

ART. 39

INSTALLAZIONE E DISPONIBILITÀ' DEI MATERIALI

1. Nessun manufatto funerario può essere trasportato all'interno o all'esterno del Cimitero senza la prescritta autorizzazione da rilasciarsi dai Servizi Cimiteriali della concessionaria.

2. Sulle lastre di copertura di loculi o cellette non è consentito apporre ricordi funerari ingombranti tipo sculture, busti, statue, ecc.... E' invece permessa l'applicazione di 1 solo vaso portafiori e di 1 portalumino alimentato da energia elettrica

3. I materiali e le opere poste sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o alienarli o distruggerli secondo il proprio insindacabile giudizio.

4. L'eventuale ricavo proveniente da alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento da effettuarsi nel Cimitero.

5. Su richiesta scritta degli aventi diritto può essere autorizzato dalla concessionaria il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, all'interno del Cimitero stesso, purché il materiale e le opere siano in buono stato di conservazione.

6. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura, devono essere restituiti agli aventi titolo, se richiesti.

TITOLO 10°

CONCESSIONI

TIPOLOGIA E DURATA

ART. 40

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune o dalla propria Concessionaria;

a)-le aree per tomba di famiglia o per collettività, possono essere concesse in uso per l'inumazione individuale o per la costruzione a cura e spese di privati o dell'Amministrazione Comunale o dalla propria Concessionaria;

b)-le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune o dalla propria Concessionaria, riguardano sepolture individuali quali loculi, cellette, nicchie, tombe pre-costruite.

ART. 41

DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90.

2. La durata è fissata:

a)-in 99 anni per le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;

b)-in 99 anni per le sepolture ad inumazione individuale in aree per sepolture speciali

c)-in 10 o 15 anni per le sepolture ad inumazione individuale, in relazione alla durata dei singoli campi;

d) in 5 anni per le sepolture ad inumazione individuale di salme non mineralizzate provenienti da esumazioni o estumulazioni;

e)-in 30 anni per i loculi adulti e bambini costruiti dal Comune;

f)-in 30 anni per le cellette e nicchie cinerarie individuali costruite dal Comune;

g) in 10 anni per cellette destinate alla tumulazione di urne cinerarie di persone indigenti;

h) provvisoriamente in loculi o cellette destinati a salme o resti o ceneri tumulati in situazioni contingenti connesse a quanto indicato al precedente art. 25.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, delle concessioni di cui ai punti a), e), f) secondo le modalità fissate dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente al momento della richiesta stessa, sia per la durata del rinnovo, che per il pagamento delle tariffe dovute per il rinnovo delle concessioni.

Se alla scadenza non vengono rinnovate le concessioni, è in facoltà dell'Amministrazione procedere alla collocazione stabile, di resti o ceneri, rispettivamente nell'ossario comune e nel cinerario comune.

ART. 42

MODALITÀ' DI CONCESSIONE -CRITERI GENERALI

1) Le concessioni di aree per la costruzione di tombe di famiglia, anche pre-costruite, vengono disposte dal Dirigente della struttura che comprende l'Ufficio di Stato Civile, a termini delle vigenti disposizioni regolamentari e/o stabilite a riguardo dall'Amministrazione Comunale, con regolare atto.

2) Le concessioni di loculi, cellette e fosse individuali, vengono disposte dal Responsabile della concessionaria, a termini delle vigenti disposizioni regolamentari e/o stabilite al riguardo dall'Amministrazione Comunale, con regolare atto.

3) Nell'atto di concessione dovrà essere indicato:

a) la natura della concessione, la sua identificazione, il numero di posti salma realizzabili;

b) la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipula dell'atto di concessione;

c) le generalità del/i concessionario/i;

d) le generalità della salma o resti o ceneri destinate ad essere accolte nella concessione se trattasi di fossa, loculo o celletta costruiti dal Comune o dalla concessionaria;

e) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;

f) l'indicazione dell'eseguito pagamento dell'importo dovuto, a norma delle vigenti tariffe cimiteriali.

Le spese di contratto sono a carico del concessionario.

4) Una stessa persona non può essere destinataria di più di una sepoltura individuale o di famiglia salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo. Anche nel caso di sepoltura individuale, una stessa persona non può essere concessionaria di più di una sepoltura, salvo il caso di

essere in attesa dell'ultimazione dei lavori per la costruzione di nuove sepolture e solo fino alla definitiva traslazione.

5) La concessione per sepoltura privata è considerata cosa fuori commercio e, perciò, dichiarata non cedibile a terzi, fatto salvo il caso di cui al comma 6 del presente articolo.

6) Il concessionario potrà trasferire, previo apposito atto autorizzativo da allegarsi al contratto originale della concessione del loculo, gli effetti del proprio contratto, a condizione di un periodo residuo di disponibilità del loculo pari almeno a 20 anni, in favore di genitori, figli o coniugi all'atto della loro morte, purché residenti in Settimo; tale trasferimento è vincolato dal consenso dell'eventuale beneficiario

7) La concessione del loculo è fatta anche a persone viventi, compatibilmente con la disponibilità, previa regolare domanda degli interessati. La concessione non è trasmissibile agli eredi, fatto salvo il caso di cui al comma 6 del presente articolo.

8) Qualora la disponibilità dei loculi sia inferiore al n. complessivo di 200, la concessionaria limiterà la vendita esclusivamente al caso di morte di persone residenti o che hanno risieduto in Settimo T.se da almeno un anno, o di genitore non residente di persone residenti in Settimo Torinese, a condizione che uno dei due coniugi sia già tumulato o inumato nel Cimitero di Settimo Torinese;

9) Nel caso, il coniuge, o convivente more uxorio, o un parente di 1° grado di un defunto, già tumulato in loculo non facilmente accessibile o da tumulare, abbiano superato i 75 anni di età o siano in possesso di certificazione d'invalidità civile con codice 04, 05, 06, 08, 09, 11 al 100%, 12, ovvero certificazione di handicap grave ai sensi della L. 104/92 art.3-3° comma, è ammessa, se richiesta la traslazione o tumulazione in un loculo ubicato nella 1^ e 2^ fila, se disponibili.

10) L'ordine e le modalità di concessione vengono stabiliti con provvedimento del Responsabile dei Servizi Cimiteriali della Concessionaria, secondo criteri da adottarsi in base alla disponibilità dei loculi;

11) La concessione delle cellette per la tumulazione dei resti ossei può avvenire soltanto al momento delle esumazioni o estumulazioni coincidente, pertanto, con la raccolta dei resti.

12) La concessione delle cellette o nicchie, è fatta anche a persone viventi, che intendono farsi cremare, a condizione che con apposita autocertificazione dichiarino tale loro volontà, o che dimostrino di essere iscritte ad una Associazione per le cremazioni;

13) La concessione di area per inumazione individuale, sia decennale che quindicennale viene concessa solo al momento del decesso;

14) La concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia, anche pre-costruite, aventi superficie di metri 4 x 4 e di metri 2,75 x 3,40, saranno assegnate alle condizioni contenute nel successivo titolo 11°.

ART. 43

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. I concessionari di sepoltura privata, sia individuale che di famiglia, devono tenere le concessioni in condizioni decorose di aspetto e di conservazione, provvedendo alla manutenzione, ai restauri e al rinnovamento delle coloriture e delle iscrizioni, quando necessari, provvedere a tenere in modo ordinato anche gli spazi antistanti la sepoltura, nonché provvedere alla regolare conservazione dei tumuli di terra, ed alla continua pulizia delle tombe e delle opere funerarie. Ogni lavoro deve essere autorizzato e richiesto con regolare domanda.

2. Quando, malgrado l'invito fattogli, un concessionario non esegua i lavori di cui al precedente punto 1), che vengano giudicati necessari, potrà venirne ordinata l'esecuzione o provvedere altrimenti con spese a carico del concessionario.

3. Nel caso di estinzione della famiglia del concessionario, la manutenzione può essere richiesta da persone che abbiano ivi sepolti i familiari;

L'esecuzione di tale manutenzione non crea alcun diritto sulla concessione

4. Potranno essere sospesi gli ingressi di salme nelle sepolture private quando:

a)-il concessionario non abbia provveduto al versamento delle tariffe dovute;

b)-quando non si sia effettuato il risarcimento di eventuali danni arrecati in dipendenza dell'esecuzione di lavori disposti dal concessionario;

c) quando non siano stati realizzati i lavori di manutenzione necessari per mantenere in buono stato di conservazione la costruzione, al fine di evitare situazioni di pericolo.

ART. 44

RETROCESSIONE LOCULI

RIMBORSI

1. **LOCULI GIA' UTILIZZATI:** occorrendo per volontà della famiglia o degli eredi che una salma venga estumulata da un loculo, sia per trasferimenti interni al Cimitero che per trasferimento in altri Cimiteri, lo stesso ritorna a disposizione del concedente ed il rimborso avverrà alle seguenti condizioni:

a) se all'atto della rinuncia non sono ancora trascorsi 20 anni dalla data di concessione, la somma rimborsata verrà calcolata proporzionalmente alla durata della concessione, al canone pagato all'atto della concessione e agli anni, e non frazione di anni, di mancata utilizzazione (*somma pagata suddivisa per gli anni di durata della concessione e moltiplicata per il numero di anni di mancata utilizzazione*), con

applicazione di una franchigia pari al 25% della somma a suo tempo pagata e con esclusione dell'importo dell'IVA e delle spese di contratto a suo tempo versate.

b) Non si effettuano rimborsi qualora la rinuncia avvenga dopo i 20 anni e nel caso la somma da restituire sia inferiore o pari a Euro 20,21 o a diverse somme derivanti da mutamenti del contesto normativo.

2) **LOCULI NON UTILIZZATI:** In caso di rinuncia di loculo per il quale non vi sia stata utilizzazione alcuna, il loculo in concessione ritorna a disposizione del concedente ed il rimborso avverrà alle stesse condizioni indicate al precedente punto 1a).

TITOLO 11°

TOMBE DI FAMIGLIA

ART. 45

CRITERI GENERALI DI CONCESSIONE

1. Le aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia sono individuate dal Piano Regolatore Cimiteriale con il quale viene anche determinata la disciplina generale delle norme tecniche per la costruzione e ristrutturazione delle sepolture stesse;
2. Il Comune concede per 99 anni, salvo rinnovo, ai privati o ad Enti, l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepoltura di famiglia, sia a sistema di tumulazione che di inumazione. Vengono inoltre concesse TOMBE PRE-COSTRUITE dal Comune o dalla propria Concessionaria e riconcesse tombe dichiarate decadute o rinunciate.
3. Non può essere fatta la concessione di aree per tombe di famiglia a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
4. La concessione di area può essere effettuata a favore di un unico concessionario o a più concessionari anche non facenti parte della stessa famiglia ma, comunque, non più di tre e facendo salvo il principio della responsabilità solidale nel far fronte agli obblighi connessi alla concessione stessa e riportati all'art. 43 del presente Regolamento.
5. Se, dopo sei mesi dalla data della stipulazione del contratto di concessione di area, non viene presentato il progetto per la costruzione della tomba, si farà luogo alla decadenza della concessione stessa.
6. Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, sono subordinate al pagamento del relativo canone ed al versamento dei depositi cauzionali, (non dovuti se trattasi di tombe pre-costruite), a garanzia di eventuali danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori di costruzione.
7. Alla stipulazione dell'atto viene determinata ed indicata nell'atto stesso la capienza del tomba.

ART. 46

DIRITTO D'USO DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

CONTRATTI DI CONCESSIONE

1. L'utilizzo delle sepolture potrà essere consentito subordinatamente a quanto previsto dal vigente Piano Regolatore Cimiteriale;

2. Nelle sepolture private collettive il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, intendendosi con ciò il coniuge, gli ascendenti e i discendenti con i rispettivi coniugi, i collaterali e gli affini.

Il concessionario può disporre in via più restrittiva il diritto d'uso per i familiari.

Il concetto di famiglia deve essere sempre riferito alla famiglia del concessionario che a suo tempo si è assunto obblighi e facoltà con la sottoscrizione del contratto di concessione.

3. Dalla data di approvazione del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria di cui a delib. C.C. n. 110 del 17.12.1999, senza effetto retroattivo o di sanatoria, per quei contratti di concessione in cui viene riportato il concetto di famiglia inteso nel senso più restrittivo (concessionario, coniuge, ascendenti e discendenti e rispettivi coniugi), si applica l'interpretazione estensiva del concetto di famiglia, come stabilito dalla Sentenza n. 5547 del 19.05.1995, della Suprema Corte Civile di Cassazione, a condizione che ciò risulti più favorevole e che venga richiesto espressamente dal concessionario o suoi eredi.

4. Per le sepolture concesse ad Enti il diritto d'uso è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza della tomba concessa.

5. Nel caso di più concessionari o di più eredi la disponibilità dei posti, sia in loculi che in cellette, in assenza di atti notarili depositati presso l'ufficio di Stato Civile - Servizi Cimiteriali, o di suddivisione dell'intera sepoltura indicata nell'atto di concessione, si intende assegnata in parti uguali alle famiglie dei titolari.

6. Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, e nel caso di più concessionari con il consenso di tutti, la tumulazione di salme o resti o ceneri di persone estranee alla famiglia che risultino:

a)-essere state con loro conviventi anagraficamente da almeno un anno;

b)-che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari stessi (art. 93 comma 2 D.P.R. 285/90).

7. Per il caso di cui al punto 6a), se trattasi di salma, la sepoltura deve essere autorizzata al momento del decesso in relazione alla documentazione anagrafica prodotta e con il benessere di tutti i titolari della concessione, reso con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche.

8. Per il caso di cui al punto 6b) la condizione di particolare benemerienza nei confronti di un concessionario va comprovata con apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successive modifiche, dal titolare della tomba. La tumulazione potrà avvenire, comunque, previo assenso di tutti i concessionari della tomba e subordinatamente al versamento della relativa tariffa vigente;

9. I contratti relativi a concessioni cimiteriali stipulati anteriormente alla entrata in vigore del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, di cui

a delib. C.C. n. 129 del 17.07.1997 e successive modifiche, relativi a concessioni cimiteriali mancanti o non di specifica disciplina del diritto d'uso delle medesime, sono regolati dalla disciplina al riguardo dettata dai Regolamenti Nazionali e Comunali vigenti al momento della loro stipula e, in particolare, rispetto al pagamento del diritto d'entrata di salme o resti o ceneri di persone non rientranti nel prescritto grado di parentela, questo s'intende sempre dovuto, anche se non esplicitamente indicato, nella misura stabilita nella tabella delle "Tariffe cimiteriali" vigenti.

10. Per i contratti di cui al punto 9, l'autorizzazione all'ingresso in tomba di famiglia di più salme, piuttosto che di una salma, di persone estranee alla famiglia, è subordinata a quanto indicato espressamente dal contratto di concessione, in conformità alla normativa esistente al momento della stipula del contratto stesso, previo assenso del concessionario o eredi e, se richiesto, applicando il punto 3) del presente articolo.

11. Per i contratti di cui al punto 9), previo assenso del concessionario o eredi e previo pagamento del diritto di entrata, è permessa la tumulazione, anche ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento, di resti ossei o ceneri appartenenti a persone estranee alla famiglia, a condizione che nella tomba di famiglia siano già presenti i resti, le ceneri o la salma del coniuge di chi si intende tumulare.

12. Previa autorizzazione del competente ufficio comunale, nelle tombe di famiglia si possono applicare fotografie od eseguire iscrizioni riferentesi a defunti della famiglia sepolti altrove;

13. Sia nelle cappelle, come nelle cripte, il deposito dei feretri deve essere effettuato esclusivamente singolarmente per ciascun loculo, che verrà chiuso e sigillato a norma del D.P.R. 285/90.

14. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo.

15. Ai sensi del D.P.R. 803/75 per le tombe di famiglia, concesse prima del 10/02/1976, il diritto d'uso si trasmette, nel caso di estinzione della discendenza familiare indicata nel contratto di concessione, agli eredi legittimi o testamentari del concessionario e alla loro famiglia, come previsto dal Codice Civile in materia di successione.

16. Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 285/90 non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo: ossia il diritto d'uso, alla morte del concessionario, si trasmette in via residuale al coniuge, o in difetto al parente più prossimo individuato secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e quindi, ove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali e agli affini.

ART. 47

SUBENTRI

1. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi legittimi e coloro che ne hanno titolo i quali, hanno l'obbligo, entro 12 mesi, a denunciare questa loro qualità. In questa sede è ammessa la rinuncia irrevocabile al diritto di sepoltura di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti purchè questi accettino il conseguente accrescimento delle rispettive quote.

Dette rinunce vengono recepite dal Comune, non costituiscono atti di disponibilità o cessione della concessione ma esclusivamente atto di rinuncia al diritto d'uso e sono regolamentate ai sensi dell'art. 49 e seguenti del presente Regolamento.

Ferma restando la responsabilità per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla concessione, gli eredi dovranno segnalare all'ufficio di Stato Civile – Servizi Cimiteriali, la persona tra loro prescelta quale destinataria delle comunicazioni inerenti l'esecuzione degli obblighi stessi. In assenza di detta segnalazione sarà facoltà del Comune designare un destinatario tra gli aventi diritto.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti dello Stato Civile – Servizi Cimiteriali, più concessionari o eredi di un'unica tomba di famiglia possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

2. Qualora il titolare della concessione sia un ente non sono in alcun caso consentiti trasferimenti o subingressi nella titolarità della concessione.

ART. 48

MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONI E MODIFICHE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

1. Il concessionario o erede è tenuto a provvedere alla manutenzione della sepoltura.

2. La manutenzione comprende qualsiasi intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di lavori che il Comune o concessionaria ritenessero necessari e indispensabili per motivi di sicurezza o di decoro.

3. I concessionari o eredi delle sepolture perpetue di famiglia, che richiedano modificazioni della capienza della tomba in uso o della forma di sepoltura approvata in sede di presentazione del progetto di costruzione, così come previsto dal vigente Piano Cimiteriale, sono tenuti alla presentazione di nuovo progetto, alla stipulazione di un nuovo contratto di concessione novantennale ed alla corresponsione, in base alle tariffe vigenti al momento della richiesta, di un corrispettivo in ragione dell'aumentata capacità. Per la determinazione del corrispettivo un loculo viene equiparato a mq.2 ed una celletta-ossario a mq.0,25 di area cimiteriale, in relazione alla tipologia della costruzione che si intende realizzare (edicola o cripta).

E' dovuto inoltre il deposito cauzionale nella misura determinata dalle vigenti tariffe cimiteriali.

4. Ove trattasi di sepolture in concessione novantanovenale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi se trattasi di medesimo concessionario o eredi legittimi; nel caso di più cointestatari e di rinuncia di un avente diritto all'atto del subentro, il provvedimento dirigenziale di accettazione della rinuncia verrà rilasciato al concessionario o erede legittimo che rimane titolare della concessione.

5. In ogni caso il numero dei loculi non potrà superare il numero stabilito nel Piano Cimiteriale.

ART. 49

RINUNCIA TOMBE DI

FAMIGLIA

1. Il concessionario delle tomba di famiglia o gli eredi legittimi, possono rinunciare alla concessione, in modo irrevocabile e con effetto sui propri discendenti, e la concessione stessa ritorna in disponibilità dell'Amministrazione.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accettare la rinuncia di un concessionario, o eredi legittimi e, nel caso di più concessionari o eredi legittimi la rinuncia deve essere comunque resa con il consenso di tutti gli aventi diritto.

4. Tutte le eventuali spese inerenti la rinuncia si intendono a carico del rinunciante.

5. Le rinunce possono avvenire da parte dei concessionari o eredi legittimi:

- a) per aree ancora libere da costruzione o inumazioni,
- b) per aree parzialmente o totalmente costruite,
- c) per modifica dell'atto di concessione, che può avvenire solo su richiesta del concessionario o degli aventi diritto in mancanza del concessionario;
- d) nel caso di subentro degli eredi legittimi, ai sensi dell'art. 47 del presente Regolamento Comunale.

6. La rinuncia di cui al punto 5a), se accettata, e formulata entro 18 mesi dalla stipula del contratto, comporta la restituzione della cauzione a suo tempo versata, nonché il riconoscimento a favore del rinunciante pari al 50% del canone a suo tempo versato con esclusione di tasse o bolli.

7. La rinuncia di cui al punto 5b); può essere operata, se accettata, solo qualora la costruzione sia liberabile da salme, resti o ceneri, ed il concessionario vi provveda; tale rinuncia comporta l'incameramento della cauzione a suo tempo versata, se non ancora rimborsata, per eventuali spese da sostenere da parte del Comune ed il riconoscimento di un rimborso pari al 50% del canone a suo tempo versato, per la concessione dell'area con esclusione di tasse o bolli, fatte salve eventuali ulteriori detrazioni non coperte dal deposito cauzionale.

Per le opere costruite, su valutazione economica dell'Ufficio Tecnico comunale, in rapporto ai posti disponibili e alle caratteristiche qualitative della tomba, può essere riconosciuto un indennizzo pari al 60% del valore della tomba.

7 bis) L'Amministrazione Comunale provvederà a riconoscere ai concessionari rinunciatarî, previa regolare domanda scritta, i rimborsi sopra indicati; il Comune provvederà a sua volta a richiedere alla società concessionaria la quota di rimborso dovuto.

8. Nel caso di richiesta di cui al punto 5 c), che può avvenire in quanto le condizioni e modalità di uso della concessione sono mutate e non più rispondenti alle esigenze del concessionario o suoi eredi, o per estinzione di una delle famiglie cointestatarie della tomba, è necessaria la rinuncia alla concessione perpetua, la stipula di un nuovo atto di concessione della medesima tomba, con il medesimo richiedente ed eventualmente in favore di altro concessionario da egli individuato.

Nel caso di sepolture novantanovennali viene applicato l'art. 48 punto 4).

Tutte le spese inerenti la stipula del nuovo contratto sono a carico del concessionario.

Nel caso di richiesta di modificazione della capienza della tomba viene applicato l'art. 48 del presente Regolamento.

Nel caso il nuovo concessionario usufruisca solamente del diritto d'uso della sepoltura, anche senza che vengano apportate modifiche strutturali alla concessione originaria, dovrà comunque assoggettarsi al pagamento di un corrispettivo per ciascun loculo o celletta da utilizzarsi nella misura indicata al precedente art. 48 comma 3.

9. La rinuncia può essere:

a) - parziale qualora la tomba sia intestata a più soggetti, a condizione che i rimanenti concessionari accettino:

- l'accrescimento delle rispettive quote;
- l'onere di eventuale altra sistemazione o riduzione a resti di salme già tumulate nella tomba di famiglia, ancorché non appartenenti alla stessa famiglia, previo consenso dei famigliari rinunciatarî, se già non vi avesse provveduto il rinunciante .
- il pagamento di quanto previsto dall'art. 48 comma 3.

b) -integrale, se trattasi di rinuncia da parte dell'unico o di tutti i concessionari o eredi legittimi; in questo caso si applicano le disposizioni del successivo art. 50.

ART. 50

DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Con la dichiarazione di decadenza la concessione torna nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

2. La decadenza della concessione, viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) per rinuncia degli aventi diritto all'intera concessione;
- b) per non aver presentato il progetto di costruzione della tomba entro 6 mesi dalla data di stipulazione del contratto di concessione (art. 45 c. 5 del presente Regolamento);
- c) per inosservanza delle prescrizioni previste per i termini di esecuzione dei lavori previsti dalle "Norme di attuazione al Piano Regolatore Cimiteriale";
- d) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo al subentro della titolarità, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere;
- e) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente Regolamento.

3. Nel caso di rinuncia o inadempienza per non aver presentato il progetto entro 6 mesi dalla data di stipulazione del contratto, di cui ai punti a) e b), la decadenza viene dichiarata, senza alcun preavviso, con provvedimento del Dirigente del servizio cimiteriale comunale.

4. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e f) di cui al comma 1, è adottata previa diffida al concessionario o, in caso di irreperibilità o estinzione della famiglia, previa pubblicazione della diffida all'Albo Pretorio ed a quello del Cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi.

5. Trascorso senza esito il predetto periodo, sarà dichiarata la decadenza, con provvedimento del Dirigente del Servizio Cimiteriale Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso .

6. Nel caso previsto al punto c) i termini indicati nel terzo comma sono abbreviati a 30 giorni.

7. Nella dichiarazione di decadenza occorre stabilire le modalità, i tempi e le procedure per l'eventuale demolizione, recupero o restauro delle vecchie tombe di famiglia per la successiva riconcessione.

PROCEDURE SUCCESSIVE ALL'ATTO DI DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione secondo le modalità dell'articolo precedente, nel caso in cui nella tomba siano tumulati salme, resti o ceneri, previa verifica che sia decorso il termine di 10 o 20 anni, rispettivamente per inumazioni e tumulazioni, dalla data di morte dell'ultima salma, è facoltà dell'Amministrazione disporre delle seguenti modalità ritenute più opportune:

a) provvedendo direttamente alla traslazione e sistemazione in altra sepoltura delle salme, resti o ceneri presenti nella tomba;

b) ponendo a carico del nuovo concessionario l'onere delle traslazioni e sistemazione delle salme, resti o ceneri presenti nella tomba, se già non vi avesse provveduto il vecchio concessionario o eventuali eredi;

2. Le opere delle tombe decadute restano nella piena disponibilità della Civica Amministrazione che ha la facoltà di procedere alla loro riassegnazione oppure provvedere al loro restauro o demolizione.

3. Per la riassegnazione delle tombe dichiarate decadute si procederà mediante la diffusione della notizia con avviso pubblico attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Amministrazione Comunale;

4. La tomba verrà riconcessa con stipula di atto di concessione, previo pagamento delle spese di contratto e della tariffa stabilita dall'Amministrazione, in relazione alla valutazione economica della tomba, in rapporto ai posti disponibili e alle caratteristiche qualitative della tomba; in ogni caso la tariffa per la concessione non potrà essere inferiore all'importo previsto dalle vigenti tariffe cimiteriali per la concessione dell'area occupata dalla sepoltura.

5. Il nuovo concessionario dovrà assoggettarsi a quanto stabilito dal Piano Regolatore Cimiteriale e dal presente Regolamento.

ART. 52

REVOCA

1. Salvo quanto previsto dal D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla revoca della concessione di tombe di famiglia quando ciò sia necessario per esigenze di pubblico interesse o per motivi di natura tecnica.

2. Nel caso di revoca della concessione il Comune assegnerà un'altra area o altra tomba equivalente alla prima, rimanendo a carico dell'Amministrazione le spese di traslazione di salme, resti o ceneri, dalla vecchia Tomba alla nuova.

3. La pronuncia di revoca della concessione è adottata previa comunicazione al concessionario o agli aventi titolo.

4. Nel caso di irreperibilità del concessionario la comunicazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e alle bacheche del Cimitero per un periodo di 120 giorni.

5. Il provvedimento di revoca del Dirigente del Servizio Cimiteriale Comunale conterrà le modalità e i tempi per l'esecuzione della pronuncia di revoca.

ART. 53

ESTINZIONE CONCESSIONI

1. Salvo quanto disposto dal D.P.R. 285/90, le concessioni di cui al presente titolo si possono estinguere nei seguenti casi:

a) per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione e nel caso in cui non vi sia stata richiesta di rinnovo della concessione da parte degli aventi diritto

b) per soppressione del cimitero

c) per estinzione della famiglia, non essendovi più persone che abbiano titolo ad assumere la qualifica di concessionario.

ART. 54

TUMULAZIONE PROVVISORIA IN TOMBA PRIVATA

1. La tumulazione provvisoria in tomba privata richiesta dal concessionario è autorizzata, previo pagamento del relativo diritto fisso, e della cauzione secondo la vigente tariffa cimiteriale, nei casi seguenti:

a)-completo esaurimento dei loculi del Comune o della concessionaria nel locale Cimitero ed in attesa di nuovi loculi o campi di inumazione;

b)-in attesa di ultimazione di edicola o cripta.;

c) nell'ipotesi in cui al 1° comma lettera a) la concessionaria potrà chiedere, nelle more della realizzazione di nuovi loculi, la disponibilità temporanea alla tumulazione in tomba privata fino alla consegna dei nuovi loculi, senza pagamento di diritti fissi o cauzioni;

2. La salma, alla scadenza dei termini fissati al successivo punto 3), verrà sistemata definitivamente ed esclusivamente nel locale Cimitero, nella nuova concessione nel frattempo ultimata ed acquistata.

3. La concessione di tumulazione provvisoria in tomba privata è consentita per il tempo massimo di un anno, decorso il quale potrà essere concessa una proroga di un altro anno su motivata richiesta.

4. Quando, nel termine stabilito al precedente punto 2), si sia provveduto alla sistemazione definitiva della salma, si farà luogo al rimborso della cauzione versata, previa regolare domanda, a cui dovrà essere allegata la ricevuta del deposito di garanzia.

5. Qualora nei termini suddetti gli aventi causa non abbiano provveduto alla sistemazione definitiva della salma, con l'acquisto di una sepoltura individuale, provvederà direttamente il Comune o la concessionaria a proprio insindacabile giudizio, alla sistemazione definitiva della salma in altra sepoltura, previo addebito del costo relativo e contemporaneo incameramento dell'importo del deposito di garanzia di cui al comma precedente.

6. A titolo di garanzia del trasferimento delle salme nel termine stabilito, saranno versate le cauzioni, oltre alla tariffa dovuta per l'occupazione provvisoria di tomba privata.

TITOLO 12°

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART. 55

ORARIO DEL CIMITERO

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo un apposito orario approvato dal Sindaco ed affisso all'entrata del Cimitero stesso.
2. Nell'ambito di tale orario viene preordinato dal Dirigente del Servizio Cimiteriale del Comune l'orario dei servizi funebri che concordi con quello del Cimitero ed ogni altro servizio da effettuarsi all'interno del medesimo.
3. Il Cimitero rimane chiuso per eccezionali eventi atmosferici.
4. Il Cimitero rimane aperto soltanto durante l'orario fissato; nelle altre ore dovrà essere sempre chiuso sotto la responsabilità del responsabile del servizio di custodia e/o del responsabile dell'impresa addetta ai Servizi Cimiteriali.
5. Al suono del segnale acustico di chiusura, 15 minuti prima del termine dell'orario, tutte le persone che si trovano nel Cimitero devono prepararsi per uscire entro e non oltre l'ora fissata.

ART. 56

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

1. Su richiesta scritta degli interessati e previa autorizzazione, rilasciata dal Dirigente dei Servizi cimiteriali del Comune o dal Funzionario dei Servizi Demografici, è consentita la circolazione di veicoli privati all'interno del Cimitero, con le modalità e orari indicati nell'autorizzazione stessa, nei seguenti casi:

- a) alle persone di età superiore ai 75 anni;
- b) per comprovati motivi di salute, alle persone di età inferiore ai 75 anni;

2. L'autorizzazione, previa produzione delle certificazioni mediche richieste, può essere rilasciata al richiedente e ad un accompagnatore anche temporaneamente o per un periodo massimo di un anno, rinnovabile e può essere sospesa, se necessario, in qualsiasi momento.

3. Qualora l'autorizzazione venga rilasciata a persone di età superiore ai 75 anni o portatrici di handicap, in modo permanente, non è necessario il rinnovo annuale.

4. I veicoli ammessi a circolare devono percorrere i viali a passo d'uomo e sono comunque soggetti alle norme del Codice della Strada.

5. La circolazione dei veicoli addetti al trasporto dei materiali è regolata dai competenti uffici o da personale delegato a ciò dalla concessionaria

ART.57

RITI FUNEBRI

1. All'Interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti;

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a un numeroso afflusso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'ufficio di Stato Civile del Comune o concessionaria.

ART.58

DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. E' vietato l'ingresso al Cimitero:

a)-alle persone che con il loro contegno giustificano il timore di possibili disordini;

b)-quando, per motivi di ordine pubblico, di polizia mortuaria o di disciplina interna, se ne ravvisi l'opportunità

2. E' vietato parimenti entrare nel Cimitero con bicicletta, con motocicli e veicoli non autorizzati.

3. E' altresì vietata, nell'area antistante gli ingressi del Cimitero, la sosta di persone che effettuino l'accattonaggio o di ambulanti.

4. In caso di violazione a quanto sopra prescritto si applicano le sanzioni previste dall'art. 77 del presente Regolamento.

ART. 59

DIVIETI SPECIALI

1. Nel Cimitero è vietato:

a)-tenere un contegno non confacente al carattere del luogo;

b)-introdurre animali;

c)-gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare la neve sgombrata sulle tombe dei vicini;

d)-accendere ceri o lumini che possono causare danni, imbrattare o essere causa di incendi;

e)-asportare o rimuovere dalle tombe altrui qualunque oggetto di pertinenza ad esse;

f)-asportare qualunque oggetto o piante o fiori o altro, se non previo permesso del Comune e per giustificati motivi, anche se appartenenti alla propria sepoltura;

g)-eseguire lavori, iscrizioni delle lapidi senza il consenso del concessionario o chi per esso e senza la prescritta autorizzazione;

h)-fotografare l'interno del Cimitero in generale, e in particolare le opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;

i)-fare questue;

l)-assistere ad esumazioni od estumulazioni di salme non appartenenti alla propria famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo.

m)-apporre sulle lapidi o sui tumuli qualunque oggetto sonoro;

n)-collocare vasi o composizioni floreali ai piedi o negli spazi liberi sovrastanti loculi, cellette e cinerari.

2. Gli incaricati dei Servizi Cimiteriali provvedono alla vigilanza e alla rimozione di oggetti, vasi, lumini, ecc... posti sulle sepolture nonostante i divieti di cui sopra.

ART. 60

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

1. Tutti gli addetti ai lavori nel Cimitero devono attenersi alle disposizioni di volta in volta impartite dal personale preposto al servizio di direzione e sorveglianza e tenere un contegno consono.

2. Reiterati comportamenti scorretti potranno comportare l'allontanamento dal posto di lavoro.

3. Il personale addetto ai lavori nel Cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 5.3.1963, n. 292 e successive modifiche e integrazioni (vaccinazione

antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 4.10.1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

ART. 61

PULIZIA E ORNAMENTO DI TOMBE E FOSSE

1. Il lavaggio e la pulizia delle tombe e delle lapidi sono generalmente consentiti tutti i giorni, eccettuati quelli festivi, durante l'orario di apertura del Cimitero, salvo alcune limitazioni eccezionalmente stabilite.

2. E' permesso portare, a mezzo di recipiente a mano, dell'acqua per innaffiare i fiori e le piante delle aiuole.

3. E' permessa la posa a dimora di piante, sia nelle fosse individuali che nell'area di pertinenza delle tombe di famiglia, aventi le caratteristiche indicate alle norme di attuazione al Piano Regolatore Cimiteriale.

4. Allorché i tumuli siano tenuti con trascuratezza in modo da renderli indecorosi, anche con fiori avvizziti e qualora non vi provveda il privato, potrà intervenire l'incaricato dei Servizi Cimiteriali provvedendo alla rimozione ed eliminazione di fiori o piante avvizzite o disseccate.

In casi di particolare gravità la concessionaria potrà rivalersi sul soggetto attivando le procedure previste per legge.

5. L'incaricato del Servizio Cimiteriale provvederà anche per il ritiro o la rimozione di oggetti, corone, vasi, piante, ecc. che fuoriescano dalle aree concesse e ricoprono le sepolture vicine.

ART. 62

COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA

1. Al Cimitero deve essere assicurato un servizio di custodia.

2. Il Responsabile del servizio di custodia del cimitero, o dell'incaricato a tale servizio dalla concessionaria dei servizi cimiteriali, ha la responsabilità di tutto quanto riguarda e si compie e si deve compiere nell'interno di esso ed a lui sono demandate le seguenti mansioni:

- a)-tenuta degli appositi registri sui quali vengono indicate le operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90;
- b)-controllo e ritiro degli ordini di seppellimento e altra documentazione e loro archiviazione ;
- c)-ricognizione dei feretri ricevuti al Cimitero ai sensi del D.P.R. 285/90;
- d)-ritiro e controllo dei permessi per l'esecuzione dei lavori all'interno del Cimitero;
- e) controllo che sulla lapide coprifossa sia applicato in modo visibile il numero distintivo della fossa;
- f) tenuta del registro di magazzino con aggiornamenti di carico e scarico dei materiali (lapidi, vasi, ecc.);
- g) verifica della disponibilità dei loculi attraverso l'utilizzo del personal computer collegato con la procedura informatizzata del Cimitero;
- h) sorveglianza agli ingressi del pubblico che entra ed esce dal Cimitero;
- i) pulizia e ordine delle varie sale, di deposito, dell'obitorio, delle autopsie e della camera mortuaria ivi compresa la gestione delle salme come segue:
- deposito della salma nella sala di osservazione/ obitorio per le prescritte 24 o 48 ore in attesa di destinazione e/o a disposizione dell'autorità giudiziaria, o in attesa di riscontro diagnostico;
 - predisposizione della sala autoptica per gli accertamenti effettuati sulle salme;
 - sistemazione delle salme in attesa del trasporto funebre nella camera mortuaria con l'intervento dell'impresa di onoranze funebri incaricata del servizio di trasporto;
- l)-aggiornamento dello schedario dei defunti, istituito presso il Cimitero; in ogni scheda saranno riportate le generalità del defunto, il numero e l'ubicazione della sepoltura.

ART. 63

RICEVIMENTO DELLE SALME

1. Nel Cimitero comunale, oltre ai casi disciplinati dall'art. 50 del vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90) sono ricevute anche le salme delle persone già residenti in Settimo Torinese fino alla data del ricovero in Strutture per Anziani.

ART. 64

VIGILANZA

1. L'ordine e la vigilanza in generale del Cimitero spettano al Sindaco.
2. La vigilanza tecnico-edilizia del cimitero è affidata al Settore Ambiente e Territorio del Comune.
3. La vigilanza sanitaria spetta al competente servizio dell' A.S.L.
4. La vigilanza sui Servizi Cimiteriali viene attribuita al Settore cui è annesso il Servizio di Stato Civile - Servizi Cimiteriali.

TITOLO 13°

IMPRESE DI COSTRUZIONE

ART. 65

AUTORIZZAZIONI

1. Nessuna opera o posa di lapidi o solo di riparazione o di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, può essere eseguita nel Cimitero senza preventiva “comunicazione di attività libera”, predisposta secondo la modulistica comunale.

2. La posa delle lapidi ed ogni altro lavoro di manutenzione sono consentiti, a cura delle imprese autorizzate all'attività all'interno del Cimitero, munite di copia della comunicazione di cui al punto 1), da presentare al responsabile del servizio di custodia del Cimitero, all'atto dell'introduzione dei materiali

3. L'Ufficio Tecnico del Comune dopo il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuove edicole o cripte, provvederà all'inoltro di copia del permesso di costruire cimiteriale all'Ufficio di Stato Civile per quanto di competenza.

4. Il permesso di costruire dovrà essere presentato al Responsabile del servizio di custodia del Cimitero, all'atto dell'introduzione dei materiali.

ART. 66

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1. Per l'esecuzione delle opere, l'impresa costruttrice, previa apposita autorizzazione, potrà occupare provvisoriamente il suolo pubblico limitrofo per il deposito di materiali e attrezzi, ma non potranno assolutamente depositare materiale ed attrezzi su tombe e su aree già concesse a privati, senza l'autorizzazione degli interessati.

Al termine dei lavori dovranno provvedere entro 10 giorni a ripristinare le adiacenze dell'opera occupata per deposito materiale e per servizi di cantiere e ad asportare i materiali di sopravanzo. Contro gli inadempimenti alle dette prescrizioni provvederà la concessionaria. a spese dell'interessato.

ART. 67

RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE

1. Durante il corso di lavori di costruzione di opere, gli imprenditori devono provvedere, oltre che ad evitare danni alle tombe ed opere pubbliche e private, a porre attorno agli scavi ed alle opere in costruzione, gli opportuni ripari atti ad evitare danni o disgrazie alle persone che devono, per ragioni personali, transitare nelle adiacenze dei lavori, e sarà pienamente a carico dell'imprenditore dei lavori e del concessionario ogni responsabilità in proposito, sia civile che penale, sollevando da ogni responsabilità il Comune e la concessionaria per quanto di competenza ed il personale addetto alla direzione e sorveglianza del Cimitero.

2. Eventuali danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori dell'area pubblica o alle tombe private dovranno essere obbligatoriamente ripristinati a cura e spesa del concessionario e/o dell'impresa costruttrice.

3. In caso di inadempienza a quanto prescritto dai commi precedenti, verrà applicato quanto previsto delle norme di attuazione al Piano Regolatore Cimiteriale.

4. La restituzione del deposito cauzionale verrà effettuata a lavori ultimati, salvo eventuali trattenute a risarcimento di danni provocati e previo accertamento e collaudo dell'opera da parte del tecnico comunale e della concessionaria per quanto di competenza.

ART. 68

TRASPORTO MATERIALI DA COSTRUZIONE

1. Per il trasporto, nel Cimitero, dei materiali sia da costruzione come di rifiuto e per il transito dei mezzi relativi, si dovrà percorrere l'itinerario fissato dal responsabile del servizio di custodia, su indicazione della concessionaria.

ART. 69

MATERIALI DI SCAVO E

TERMINE DEI LAVORI

1. Tutto il materiale proveniente dagli scavi sia di costruzione che dalle opere di demolizione, come pure il materiale di rifiuto, non potrà restare nel Cimitero, ma dovrà essere trasportato alla pubblica discarica, in caso di inadempienza, il Responsabile del servizio di custodia del Cimitero, ha l'obbligo di segnalare alla Polizia Municipale la violazione.

Il Comune o la concessionaria si riservano la facoltà di utilizzare una parte dei materiali di scavo, per rialzamento e livellamento del campo ed in questo caso ne darà ordine specifico all'imprenditore dei lavori, il quale dovrà provvedere al trasporto ed allo spianamento, sotto le direttive dell'Ufficio Ambiente e Territorio del Comune.

2. Al termine dei lavori di costruzione della tomba l'impresa deve provvedere alla pulizia e al ripristino per eventuali danni arrecati.

ART. 70

ORARIO DI LAVORO SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. L'orario di lavoro per le imprese è quello di apertura del Cimitero. Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate dalla concessionaria.
2. Per tutte le opere da eseguirsi dovranno essere osservate le vigenti disposizioni sul lavoro festivo, salvo particolari esigenze da autorizzarsi dal Comune.
3. Dal 25 ottobre al 5 novembre è vietata l'introduzione nel Cimitero di opere scultoree e di materiale da costruzione; tutti i lavori, compresi quelli in corso, dovranno essere sospesi; sarà provveduto a cura degli imprenditori affinché l'opera interrotta non risulti pericolosa e non crei ingombro o presenti aspetto disordinato, contrastante con la severità del luogo.

ART. 71

VIOLAZIONE ALLE NORME EDILIZIE

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 48, le violazioni alle disposizioni delle norme edilizie sono sottoposte alle sanzioni e penalità previste dalla vigente normativa in materia, nonché alle altre norme vigenti in materia sanzionatoria.
2. Il Sindaco, valendosi delle disposizioni di cui sopra, e della normativa vigente in materia, si riserva la facoltà di far demolire tutte le opere costruite in difformità od anche con materiali non autorizzati dal Piano Regolatore Cimiteriale, regolamento edilizio o dall'Autorità comunale.
3. Analogamente è in facoltà del Sindaco di far sospendere l'esecuzione delle opere, eseguite in violazione ai regolamenti comunali ed ai progetti approvati.

-

TITOLO 14°

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 72

FACOLTÀ' DI DISPORRE DELLA SALMA, RESTI OSSEI O CENERI E DEL FUNERALE

1. Il trasporto funebre e ogni altra disposizione inerente la salma, ceneri o resti ossei (epigrafi, esumazioni, trasferimenti, ecc.), saranno autorizzati sulla base della volontà del defunto, in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.

2. In assenza di disposizioni del defunto, la persona richiedente un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, tumulazione, esumazione, traslazione ecc.) od una concessione cimiteriale o l'autorizzazione per l'apposizione di croci, lapidi, ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati, sollevando il Comune da ogni eventuale eccezione o pretesa da parte degli interessati stessi.

3. In caso di contestazione, l'Amministrazione, o la concessionaria, per quanto di competenza, saranno estranee ad eventuali contenziosi, all'azione che ne consegue e si limiteranno a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non venga comunicato che sia stato raggiunto un accordo tra le parti o intervenga una sentenza definitiva.

ART. 73

ORDINANZE SINDACALI

1. Qualora ne ricorrano gli estremi, il Sindaco, relativamente ai concessionari dei loculi, delle cripte e delle edicole e all'ordine interno del Cimitero, può adottare ordinanze contingibili e urgenti.

ART. 74

DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI

1. Ai sensi del decreto legislativo 267/2000 , spetta al Dirigente responsabile dei Servizi Cimiteriali l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, salvo non si tratti

di atti o provvedimenti di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale ai sensi di legge, oppure di atti e provvedimenti la cui competenza è devoluta alla concessionaria.

ART. 75

DISCIPLINA DEI SERVIZI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

1. La tenuta delle registrazioni delle concessioni di loculi ed aree per sepoltura private, l'illuminazione votiva dei Cimiteri, così come tutto il complesso dei servizi interni, di necroforo, di custodia, di manutenzione ordinaria e pulizia, possono formare oggetto di appositi distinti regolamenti che disciplinino le concessioni in appalto dei servizi cimiteriali, accanto ai relativi capitolati.

ART. 76

OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN GENERALE

1. Per quanto non è previsto dal presente Regolamento, si osservano le disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265 e quelle del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, che avranno in ogni caso, valore assoluto, contro ogni eventuale disposizione contraria del presente Regolamento.

2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

TITOLO 15°

SANZIONI

ART. 77

SANZIONI

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni contemplate dal Codice Penale, da Leggi e Regolamenti dello Stato o della Regione, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, da parte degli organi e con le modalità previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689.

In particolare le violazioni agli articoli 16/VI comma, 43/II comma, 61/IV comma, 67/III comma e 69/I comma comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro.

Le violazioni alle prescrizioni contenute nell'articolo 60/I comma comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro.

Ogni altra violazione a norme del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 150 euro.

2. Per le infrazioni commesse dalle Ditte di cui al Titolo XIII del presente Regolamento oltre alle sanzioni previste dal precedente comma, il Comune potrà sospendere l'autorizzazione a costruire all'interno del Cimitero per un periodo da un minimo di 10 giorni ad un massimo di due mesi.

ART. 78

NORME ABROGATE O SOSTITUITE

1. Il Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n° 110 del 17.12.1999 è abrogato e sostituito dal presente testo a partire dalla sua entrata in vigore.

2. Sono ugualmente abrogate dalla data suddetta tutte le norme comunali che risultino in contrasto con il presente Regolamento.

